

JAAC 64.97

Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 15 dicembre 1999 nella causa L. S.-S., Repubblica federale di Jugoslavia, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 6

Art. 65 al. 1 et 2 PA. Assistance judiciaire. Moment déterminant pour juger des chances de succès d'un recours.

1. En matière d'indigence, on doit tenir compte des ressources financières de la partie (revenu et fortune), de même que de celles des personnes qui ont envers elle des obligations d'entretien (conjoint ou parents; consid. 9).

2. S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire, le moment déterminant pour juger des chances de succès d'un recours est celui où la demande d'assistance a été déposée, quand bien même cette demande ne serait traitée que plus tard. Cependant, si la situation financière de la partie vient à se modifier entre-temps, l'assistance judiciaire peut être retirée pour la suite de la procédure (consid. 9).

3. La nécessité d'une assistance judiciaire complète n'est pas exclue au seul motif que la procédure est régie par la maxime inquisitoire. Toutefois, dans un tel cas, il peut être fait appel à des critères plus sévères pour l'attribution d'un défenseur d'office (consid. 10).

Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG. Unentgeltliche Rechtspflege. Massgeblicher Zeitpunkt zur Beurteilung der Erfolgsaussichten.

- 1. Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit sind die finanziellen Verhältnisse - Einkommen und Vermögen - der gesuchstellenden Person sowie allenfalls derjenigen Personen (Ehepartner oder Eltern) zu berücksichtigen, welche ihr gegenüber unterhaltspflichtig sind (E. 9).**
 - 2. Zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sind ausschliesslich die Prozessaussichten im Moment der Gesuchseinreichung massgebend, selbst wenn erst in einem späteren Zeitpunkt über das Gesuch befunden wird. Verändert sich indessen die finanzielle Situation der gesuchstellenden Person im Verlauf des Verfahrens, so kann die ursprünglich gewährte unentgeltliche Rechtspflege - zumindest für die Zukunft - entzogen werden (E. 9).**
 - 3. Die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Verfahren vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird. Hingegen kann in diesem Fall ein strengerer Massstab angesetzt werden (E. 10).**
-

Art. 65 cpv. 1 e 2 PA. Assistenza giudiziaria. Momento determinante per la valutazione delle probabilità d'esito favorevole del gravame.

- 1. Ai fini della valutazione dell'indigenza va tenuto conto delle risorse finanziarie dell'istante - reddito e sostanza - e, se del caso, delle persone che hanno verso di lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori; consid. 9).**
 - 2. Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, vanno prese in considerazione esclusivamente le probabilità d'esito favorevole esistenti al momento dell'inoltro dell'istanza, pure allorquando l'istanza non è decisa immediatamente, ma in una fase successiva. Tuttavia, se in corso di procedura muta la situazione finanziaria dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il futuro (consider. 9).**
 - 3. La necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più restrittivo (consider. 10).**
-

9. La parte indigente, svizzera o straniera che sia, ha diritto all'assistenza giudiziaria per condurre un processo che non sia a tutta prima sprovvisto di probabilità d'esito favorevole. Questo diritto dispensa la parte dall'anticipare o versare le spese processuali e le assicura, se del caso, l'assistenza di un avvocato nella misura in cui necessaria alla difesa dei suoi interessi (DTF 119 Ia 11). È considerato come indigente colui che non è in grado d'assumere le spese di una procedura senza intaccare i mezzi di cui ha bisogno per assicurare il minimo vitale indispensabile a lui ed alla sua famiglia. La condizione d'indigenza va valutata in base alle risorse finanziarie (reddito e sostanza) dell'istante e, dandosi il caso, delle persone che hanno verso di

lui obblighi di mantenimento (il coniuge o i genitori; [DTF 120 Ia 179](#), nonché [DTF 115 Ia 195](#)). Inoltre, l'istanza d'assistenza giudiziaria va decisa secondo la situazione finanziaria, e le probabilità d'esito favorevole, esistenti al momento dell'inoltro dell'istanza medesima (cfr. [DTF 124 I 304](#) e [DTF 122 I 5](#) nonché relativi riferimenti). Se in corso di procedura muta la situazione finanziaria dell'istante, può essere revocata l'assistenza giudiziaria, perlomeno per il futuro ([DTF 122 I 5](#)). Di contro, le probabilità d'esito favorevole di un ricorso vanno valutate esclusivamente all'inizio della procedura, ritenuto che spesso esse si chiariscono nella successiva fase istruttoria del procedimento. Non è però consentito, siccome contrario all'art. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (Cost., RS 101), sospendere fino all'assunzione in giudizio delle prove sul merito la decisione sulla domanda d'assistenza giudiziaria relativa ad un processo apparentemente non sprovisto d'esito favorevole, per poi rifiutare tale assistenza con riferimento all'intera procedura, ove le prove abbiano rilevato che il processo è in realtà privo di probabilità d'esito favorevole. Pertanto, allorquando la decisione sulla domanda d'assistenza giudiziaria è resa unitamente al giudizio di merito, ancorché il ricorso sia manifestamente infondato su tutti i punti, la domanda d'assistenza medesima va accolta se al momento del suo inoltro il ricorso non appariva a priori sprovisto d'esito favorevole (Semaine judiciaire [SJ] 1982, pag. 552 che riporta una decisione in tal senso del Tribunale federale). Parimenti, allorquando l'assistenza giudiziaria è inizialmente stata accordata, non è consentito revocarla retroattivamente ove solo le prove assunte successivamente - per esempio un rapporto della rappresentanza svizzera o un'analisi specialistica di documenti -, consentano infine di ritenere il procedimento siccome privo di probabilità d'esito favorevole. In siffatta evenienza, non è legittimo di porre a carico dell'istante le spese relative all'assunzione di dette prove ([DTF 122 I 5](#) e relativi riferimenti). Orbene, nel caso concreto al momento dell'inoltro della domanda d'assistenza giudiziaria, proposta unitamente al gravame, la ricorrente ha fra l'altro esibito un attestato municipale del 20 gennaio 1998 da cui risulta che essa non è beneficiaria di prestazioni assistenziali e che il preavviso per la concessione dell'assistenza giudiziaria è negativo. Se invero tale attestato non ha che valore indicativo, esso consente comunque al giudice di ritenere, in base all'insieme delle circostanze del caso concreto, siccome non dimostrata, nel senso della verosimiglianza, l'invocata indigenza. Va rilevato infatti che la ricorrente viveva separata dal suo precedente coniuge dal gennaio del 1998 e che il suo reddito mensile netto si aggirava attorno a Fr. 1800.-, reddito che è successivamente stato integrato da una pensione alimentare di Fr. 300.- al mese (cfr. convenzione matrimoniale del 21 aprile 1998, omologata il 24 giugno 1998, da cui risulta pure che l'ex coniuge si è impegnato a versare alla ricorrente una somma non indifferente come liquidazione del regime matrimoniale). Da quanto esposto, discende che la ricorrente non poteva considerarsi siccome indigente al momento dell'inoltro dell'istanza d'assistenza giudiziaria dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Non soccorre in questo contesto la ricorrente il fatto che in procedura civile sia stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, considerato che in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente menzionata, il momento determinante per la valutazione dell'indigenza è quella dell'inoltro dell'istanza d'assistenza giudiziaria, di modo che il giudice civile non avrebbe potuto tenere conto

nella sua decisione sull'indigenza delle somme dovute dall'ex marito della ricorrente sulla base di una convenzione omologata il 24 giugno 1998. Quanto all'evoluzione finanziaria successiva all'inoltro della domanda d'assistenza giudiziaria il 25 giugno 1998, va rammentato che l'esame dell'indigenza non dipende esclusivamente dal reddito (anche in forma d'indennità di disoccupazione), ma pure dalla sostanza. Su questo punto la ricorrente non si è mai espressa, come avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza. Peraltro, va pure tenuto conto degli obblighi di mantenimento assunti dall'attuale coniuge della ricorrente, perlomeno a partire dalla data del matrimonio. Detta circostanza non è senza rilievo, ove solo si pensi che le spese processuali inerenti al caso concreto consistono esclusivamente nelle tasse di decisione e stesura (art. 1, 2 e 3 della ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 [OTSPA], RS 172.041.0).

10. L'assistenza giudiziaria non è riservata a determinate procedure, ma dev'essere accordata in ogni tipo di procedimento (cfr. [DTF 125 V 32](#)). Alla parte indigente le cui conclusioni non siano a priori sprovviste d'esito favorevole, va designato un difensore d'ufficio allorquando essa non sembri in grado di provvedere alla sua difesa, avuto riguardo alla natura della causa, alle sue difficoltà e ai problemi in fatto ed in diritto che essa pone (cfr. [DTF 120 Ia 43](#)). Va tenuto conto delle peculiarità delle norme di procedura applicabili nonché delle particolarità del singolo procedimento, segnatamente dell'esistenza di questioni di diritto complesse o di fattispecie intricate, e della capacità della parte d'orientarsi nella procedura. La necessità dell'assistenza giudiziaria non viene peraltro meno per il solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio, benché in tal caso possa essere adottato un metro di giudizio più restrittivo per la nomina di un difensore d'ufficio (125 V 32 e relativi riferimenti giurisprudenziali). Nel caso di specie, non appare però che la causa presentasse difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi alla CRA, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23). Basti qui ricordare che i fatti della causa sono chiari, semplici e, salvo la militanza politica della ricorrente, incontestati. La ricorrente, espatriata legalmente poco dopo la vantata liberazione dell'ex marito, temeva da un lato l'esposizione a persecuzioni da parte delle autorità statuali serbe in relazione all'evocata militanza, unitamente all'ex marito medesimo, nel movimento popolare, nonché dall'altro lato l'esposizione a persecuzioni riflesse in relazione alle attività svolte in patria dall'ex coniuge. Quest'ultimo ha ritirato la sua domanda d'asilo prima dell'inoltro del gravame da parte della ricorrente (la sentenza di divorzio dall'ex marito è stata pronunciata il 24 giugno 1998). Per quanto riguarda il punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine, è noto che l'esame viene comunque, in sostanza, effettuato d'ufficio sulla base delle carte processuali. Nel ricorso non sono stati invocati fatti nuovi rilevanti né fatto valere argomentazioni in diritto di una complessità tale da richiedere l'intervento di un legale. Occorre rammentare che la ricorrente ha soggiornato in Svizzera, come stagionale, dal 1989, dapprima per due stagioni a Berna poi per quattro in Ticino. Non si può pertanto seriamente sostenere che nel mese di giugno del 1998 non fosse personalmente in grado d'orientarsi nella procedura d'asilo, segnatamente di ribadire le proprie allegazioni determinanti, d'esprimere disaccordo con la

valutazione effettuata dall'autorità inferiore, nonché i propri timori in caso di rimpatrio, come fatto dal patrocinatore. Da quanto esposto, discende che ad ogni buon conto, e al di là di quanto rilevato in merito all'indigenza della ricorrente, non si giustificava nel caso concreto la nomina di un difensore d'ufficio neppure ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

JAAC 64.97 - Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 15 dicembre 1999 nella causa L. S.-S., Repubblica federale di Jugoslavia, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera ...

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	2000
Année	
Anno	
Band	64
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 004 922

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.